

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Lorenzo Quadri  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 6 luglio 2009 no. 201.09

#### **Precedenti penali per reati violenti degli allievi: le sedi scolastiche ticinesi ne sono informate?**

Signor deputato,

con riferimento all'interrogazione menzionata del 6 luglio 2009 – che trae origine dai fatti avvenuti in Germania nel giugno del 2009 – il Consiglio di Stato sottolinea la positiva collaborazione in atto tra Magistratura dei minorenni e direzioni scolastiche. Nel merito delle domande poste si precisa quanto segue:

#### **1.-2. In Ticino, i precedenti penali per reati violenti degli allievi vengono resi noti alle scuole da essi frequentati?**

La Magistratura dei minorenni comunica all'autorità scolastica le sue decisioni nel rispetto delle leggi vigenti. La Magistratura dei minorenni sottostà infatti all'obbligo di segretezza e confidenzialità. Nella fase di istruzione del procedimento vige l'obbligo di segretezza dell'istruzione che obbliga a mantenere assoluto riserbo durante tale fase procedurale (art. 177 CPP).

Il procedimento penale non è pubblico e i principi sui quali si fonda il diritto penale minorile sono la protezione e l'educazione del minore.

La Legge federale sul diritto penale minorile disciplina all'art. 20 lo scambio di decisioni tra autorità civili e autorità penali minorili. Le autorità scolastiche non rientrano in questa norma.

La Magistratura dei minorenni ha partecipato a diversi incontri di formazione con i rappresentanti delle autorità scolastiche in modo da poter migliorare la collaborazione a vantaggio degli allievi, della gioventù e delle autorità, nel rispetto delle leggi vigenti e delle competenze. La collaborazione con le autorità scolastiche avviene in modo efficace. In particolare vi è un accordo che prevede una segnalazione all'Ufficio dell'insegnamento medio da parte della Magistratura nel caso di un'eventuale apertura d'inchiesta a carico di allievi di scuola media. Evidentemente questa segnalazione si limita a inchieste di una certa portata e l'informazione viene fornita mantenendo la necessaria riservatezza.

Analoga collaborazione è stata instaurata tra autorità scolastica e polizia cantonale. In particolare con il progetto "Visione giovani" a ogni scuola media è stato assegnato un poliziotto di riferimento (antenna). L'obiettivo è quello di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni pur nel rispetto dei ruoli specifici di scuola e polizia.

Infine si segnala che i casi di gravi reati contro l'integrità fisica risultano noti all'autorità scolastica per informazioni ricevute dalla famiglia e/o dal minore stesso. In caso di liberazione dall'obbligo di segretezza e confidenzialità la Magistratura comunica con l'autorità scolastica.

- 3. Nel caso i precedenti penali per reati violenti degli allievi non venissero comunicati alle rispettive sedi scolastiche: è intenzione del Consiglio di Stato provvedere affinché tale flusso d'informazioni – con la conseguente possibilità di mettere in campo azioni preventive – si possa instaurare in tempi brevi, concretizzando così (almeno per quanto attiene al nostro Cantone) gli auspici della presidente del Governo cantonale zurighese?**

Per quanto riguarda la scuola media la situazione attuale non pone problemi particolari e le collaborazioni sviluppate consentono alla scuola di disporre delle informazioni necessarie in caso di precedenti penali per reati violenti o in relazione a procedimenti penali aperti durante il periodo di frequenza della scuola.

In ogni caso lo scambio di informazioni preventive è molto problematico per i principi che sono già stati indicati in risposta alla domanda 1.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella